

Brussels, 21 April 2026

8181/26

**Interinstitutional File:
2017/0002 (COD)**

**JUR 282
DATAPROTECT 117
JAI 452
EUROJUST 15
FREMP 127
ENFOPOL 130
COPEN 132
DIGIT 98
RELEX 500
CODEC 660
IXIM 96**

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC
(Official Journal of the European Union L 295 of 21 November 2018)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

This text has also been transmitted to the European Parliament.

TIME LIMIT for the observations by Member States: 3 days

**OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)**

RETTIFICA

del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295 del 21 novembre 2018)

1) Pagina 53, considerando 79

anziché:

"... È opportuno che il Garante europeo della protezione dei dati informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. ..."

leggasi:

"... È opportuno che il Garante europeo della protezione dei dati informi gli interessati dello stato di avanzamento e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. ..."

2) Pagina 82, articolo 57, paragrafo 1, lettera e)

anziché:

"e) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'articolo 67, e svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, ...;"

leggasi:

"e) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'articolo 67, e svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato di avanzamento e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, ...;"

3) Pagina 85, articolo 63, paragrafi 2 e 3

anziché:

- "2. Il Garante europeo della protezione dei dati informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 64.
3. Se il Garante europeo della protezione dei dati non tratta il reclamo o non informa l'interessato entro tre mesi dello stato dell'esito del reclamo, si considera che abbia adottato una decisione negativa."

leggasi:

- "2. Il Garante europeo della protezione dei dati informa il reclamante dello stato di avanzamento o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 64.
3. Se il Garante europeo della protezione dei dati non tratta il reclamo o non informa l'interessato entro tre mesi dello stato di avanzamento o dell'esito del reclamo, si considera che abbia adottato una decisione negativa."
